



## CONVENZIONE APERTURA CAMERA ARBITRALE

1) L' A.I.R.A.C., in persona del Presidente Avv. Calveri, con sede in Roma, viale Libia n. 120

(di seguito anche indicata come l'Associazione)

**e**

2) \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
il / / , C.F. \_\_\_\_\_; con studio in  
\_\_\_\_\_ ( ), Via/C.so \_\_\_\_\_

(di seguito anche indicato come il Referente)

(di seguito, anche semplicemente Parti)

### **Premesso**

- Che l'A.I.R.A.C. è iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione Professionale che rilascia Attestato di Qualità dei Servizi ed è rappresentativa degli interessi di categoria degli Arbitri;
- Che l'A.I.R.A.C. collabora con la 645 S.r.l., la quale ha ottenuto al num. 341 l'accreditamento presso il Ministero di Giustizia quale Organismo deputato a gestire procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e successivi D.M. di attuazione;
- Che le Parti sono determinate ad aprire una sede secondaria della su detta Camera Arbitrale per svolgere ivi le procedure;
- Che l'A.I.R.A.C. è altresì Ente di Formazione abilitato a tenere corsi di formazione per Arbitri e a rilasciare il relativo Attestato di Qualità.

Tanto premesso, le Parti come meglio sopra specificate convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 (Collaborazione)**

- a) L'A.I.R.A.C. e il Referente instaurano un rapporto di collaborazione relativo alla città di \_\_\_\_\_, per lo svolgimento di attività di promozione, organizzazione e gestione di servizi professionali a sostegno e supporto di coloro che svolgono, o intendono svolgere attività di Arbitrato, attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, nonché ogni altra forma alternativa di risoluzione delle controversie;
- b) Detta collaborazione avrà durata annuale a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e si rinnoverà tacitamente per pari periodo, salvo recesso da comunicarsi a mezzo di raccomandata A/R agli indirizzi di seguito indicati dalle parti;
- c) Per qualsiasi causa la presente collaborazione venga a cessare, il Referente è tenuto a:
  - 1) non far uso di ogni diritto a questi derivante dal presente contratto, con particolare riferimento al Marchio ed ai segni distintivi;
  - 2) cessare l'attività lavorativa e qualsiasi attività pubblicitaria recante la sua qualifica di Referente e nel contempo eliminare, nei tempi tecnici necessari, qualsiasi riferimento alla qualifica di Referente da ogni pubblicazione ivi compreso l'elenco telefonico che contenga tale specifica;
  - 3) manlevare l'Associazione da qualsiasi richiesta di terzi per impegni assunti anteriormente alla risoluzione del presente contratto;
- d) Il Referente si impegna a non cedere a terzi il presente contratto, direttamente o indirettamente salvo previo consenso scritto;
- e) l'A.I.R.A.C può effettuare controlli in qualsiasi momento per accertare la corretta osservanza di quanto alla presente Convenzione.

### **Art. 2 (Sede Secondaria)**

- a) La Società istituisce presso l'immobile detenuto dal Referente sito in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ una propria sede secondaria per lo svolgimento di attività di promozione, organizzazione e gestione di servizi professionali a sostegno e supporto di coloro che svolgono, o intendono svolgere, attività di Arbitrato
- b) Il Referente si impegna a permettere che gli Arbitri incaricati delle singole procedure di A.D.R. abbiano accesso ai predetti locali, limitatamente allo svolgimento delle stesse, negli orari e giorni concordati;
- c) In nessun caso l'A.I.R.A.C. potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni derivanti a terzi dalla frequentazione dei locali, né potrà essere ritenuta responsabile per attività o funzioni svolte di propria iniziativa dal Referente e non espressamente autorizzate.
- d) Il Referente si impegna a tenere indenne la Società da qualsivoglia rivalsa o pretesa che terzi possano avanzare in virtù di obbligazioni estranee all'attività di Arbitrato o ad essa connesse, assunte direttamente ed autonomamente dallo stesso.
- e) Il Referente si impegna a tenere esposto nei locali locandine informative, deplianti o altro materiale informativo e pubblicitario, nonché un fascicolo contenente l'informativa sulla procedura, il regolamento, le norme sulla privacy e le tariffe. Tutto il predetto materiale è fornito dall'A.I.R.A.C. in formato elettronico e stampato a cura del referente della sede secondaria; è fatto divieto di utilizzare loghi, brochure, siti internet, simboli che siano diversi da quelli forniti o comunque autorizzati dalla società.
- f) Il Referente si obbliga a sottoporre all'autorizzazione dell'A.I.R.A.C., prima della diffusione, tutto il materiale pubblicitario e/o informativo da esso eventualmente predisposto in aggiunta al materiale direttamente fornito dall'A.I.R.A.C., obbligandosi ad apportare tutte le modifiche eventualmente richieste da quest'ultima;
- g) Il Referente sarà inoltre dotato di uno start up package composto da: sito internet personalizzato, progetto grafico relativo ai biglietti da visita, progetto grafico di vetrofania e targa il tutto al costo privilegiato di 690,00 euro oltre iva;

- h) Il Referente si obbliga a svolgere e promuovere l'attività, con la più elevata diligenza professionale e capacità tecnico-organizzativa, ed assumendosi l'obbligo di offrire agli utenti un servizio che sia conforme ai più elevati standard qualitativi;
- i) Il Referente si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni di carattere tecnico, strategico, commerciale o di altra natura comunicategli sia oralmente che per iscritto, su supporto cartaceo o elettronico.

### **Art. 3 (Attività di Arbitrato)**

- a) Il Referente è responsabile delle pratiche di Arbitrato e ne gestisce i processi con gli Arbitri inseriti negli elenchi A.I.R.A.C.;
- b) Il Referente si obbliga ad applicare le tariffe predisposte dall'A.I.R.A.C. per come stabilito dal proprio Regolamento al cui contenuto si rinvia;
- c) Le parti convengono di comune accordo di poter stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, di qualsiasi specie e natura, che prevedano facilitazioni e sconti;
- d) L'incaricato di sede si impegna ad osservare, e far osservare, i regolamenti e il codice deontologico, nonché ogni altra direttiva, emanata ed emananda, che non sia in contrasto con quanto regolato dal presente accordo.

### **Art. 4 (Disposizioni finali)**

- a) Il presente contratto produrrà i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione;
- b) Tutte le comunicazioni tra le parti, attinenti l'esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per quanto stabilito all'art. 1, dovranno effettuarsi tramite posta elettronica, ai seguenti indirizzi EMAIL: \_\_\_\_\_ per il Referente e info@airac.it, per l'A.I.R.A.C.; tali indirizzi potranno variare nel corso del rapporto e, pertanto il nuovo indirizzo di Posta dovrà essere comunicato, a mezzo raccomandata A/R.

- c) Le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R si effettueranno ai seguenti indirizzi: per l'A.I.R.A.C. - Roma, viale Libia 120; per il Referente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_
- d) A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
- e) L'inosservanza di dette pattuizioni produrrà l'immediata risoluzione di diritto del presente contratto, fatto salvo comunque il diritto di agire contro la parte inadempiente per il risarcimento dei danni conseguenti.
- f) Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si rinvia alle vigenti disposizioni normative in quanto applicabili.
- g) Per ogni controversia sorgente dal presente contratto le parti si impegnano a esperire preventivamente il tentativo di mediazione, stabilendo sin da ora che esso dovrà essere effettuato nel Foro di Roma, che le parti concordano come Foro esclusivo.

ROMA, li    /    /

**Per l'A.I.R.A.C.**

**Il Referente di Sede**